



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.05.2022

Info/75/TARI E MAGAZZINI: il TAR sulla questione dell'applicazione della TARI nei capannoni e magazzini

Cogliamo l'occasione dell'inoltro di questa informativa sulla giurisprudenza in merito all'applicazione della TARI sulle superfici industriali sotto riportata per segnalarvi, sempre sull'argomento, che nella mail successiva sarà inviato l'invito al webinar organizzato da Confindustria Marche "La TARI nelle imprese la gestione dei rifiuti urbani in azienda e la tassa rifiuti", relatore Paolo Pipere, 18 maggio 2022 ore 15-17.

TARI E MAGAZZINI: PER IL GIUDICE AMMINISTRATIVO LA TASSA RIFIUTI E' DOVUTA ANCHE SULLE SUPERFICI DI MAGAZZINI E CAPANNONI NON FUNZIONALMENTE COLLEGATI AL REPARTO PRODUTTIVO E QUALORA VI SI PRODUCANO RIFIUTI URBANI

Per il Tar Campania, con la sentenza del 28 aprile 2022, n. 2928, è entrato nel merito della discussa questione dell'esenzione della TAR dalle superfici di magazzini e nei capannoni delle industrie.

A premessa si ricorda che, secondo la normativa corrente (comma 649 della L. 147/2013 e Circolare ministeriale 37259 del 14.04.2021), in sintesi, sono totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori; sono altrettanto esclusi dall'assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Nel caso specifico tuttavia il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il regolamento del Comune che assoggetta la tassa rifiuti anche i capannoni e magazzini nei quali si esercita attività industriale se produttivi di rifiuti urbani.

Nella motivazione della sentenza i Giudici campani sostengono che, per la normativa in questione, sono rifiuti speciali quelli prodotti dalle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani, segno che tali attività possono anche produrre rifiuti urbani.

Pertanto, sempre a parere del Giudice amministrativo, l'esclusione del presupposto dell'imposta è individuato non nella tipologia delle aree ma dal fatto che questi ultimi, nella sostanza, i rifiuti urbani non sono affatto generati. Pertanto sarà il contribuente a dover documentare che i capannoni

o magazzini sono funzionalmente e esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Abbiamo ritenuto di informarvi perché la sentenza può costituire un precedente che certamente non facilita la questione dell'applicazione della TARI presso le attività produttive, che è già variamente interpretata dai Comuni, e francamente lascia perplessi anche se comunque si tratta ancora di un primo grado di giudizio.

In allegato la sentenza.